



Terre alte madonite, 7 novembre 2023

Ill.mo

Dott. Fabrizio **SCIMÈ**
Segretario Generale ARS
protocollo.ars@pcert.postecert.it

E p.c.

Ill.mi

On.le Gaetano **GALVAGNO**
Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana
protocollo.ars@pcert.postecert.it

On.le Gaspare **VITRANO**
Presidente della III Commissione ARS
Attività Produttive
protocollo.ars@pcert.postecert.it

On.le Edmondo **TAMAJO**
Assessore regionale delle Attività Produttive
assessorato.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it

LORO SEDI

Oggetto: DdL n° 337 del 24 marzo 2023, richiesta atti ai sensi del Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97;

Gentilissimo Segretario Generale,

siamo venuti a conoscenza di una nota a riguardo il “*disegno di legge n. 337 Disposizioni istitutive le zone franche montane in Sicilia*”, indirizzata all’onorevole presidente Gaspare Vitrano, per tramite il “Gruppo parlamentare Forza Italia all’ARS” e al “Direttore del Servizio delle Commissioni”.

Tale documento sarebbe stato prodotto dalla “Vice Segreteria generale Ufficio per il coordinamento dell’attività legislativa” - lo stesso non è corredato di data e firma del funzionario che ha curato l’istruttoria - a seguito della richiesta inoltrata dal presidente della III Commissione, maturata nel corso dell’audizione del 1 marzo 2023, nella quale - tra gli altri - era presente l’onorevole Assessore regionale delle Attività Produttive.

Riteniamo utile ribadire che in data 14 luglio 2023 abbiamo inoltrato alla Sua cortese attenzione (protocollo.ars@pcert.postecert.it) il parere pro veritate redatto dal professore Riccardo Compagnino, ritenendolo uno “strumento utile di approfondimento” anche per la definizione della nota/parere sopra descritta.


Dalla lettura del documento (che per facilità di consultazione si allega alla presente) apparrebbe che il ragionamento del professore Compagnino, confortato da riferimenti normativi chiari e inequivocabili, non sarebbe stato preso in considerazione, alla stregua della relazione tecnica che accompagna il DdL n° 337 del 24 marzo 2023, della quale l’onorevole presidente della III Commissione risulta essere il primo firmatario.

Considerata la delicatezza della questione, che interessa il futuro di centinaia di migliaia di restanti nelle Terre alte di Sicilia, oltre che di migliaia di operatori economici ridotti allo stremo, **chiediamo, ai sensi del Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e s.m.i., copia formale del documento redatto dall’Ufficio per il coordinamento dell’attività legislativa, corredato di data, numero di protocollo, generalità e firma del responsabile del procedimento.**

Distinti saluti.

Vincenzo Lapunzina

presidente associazione zone franche montane Sicilia





Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana

Vice Segreteria generale
Ufficio per il coordinamento
dell'attività legislativa

OGGETTO: disegno di legge n. 337 “Disposizioni istitutive le zone franche montane in Sicilia”.

All'on. Gaspare Vitrano
Gruppo parlamentare Forza Italia all'Ars

e. pc: Al Direttore del Servizio delle Commissioni

Con riferimento al disegno di legge n. 337, a firma degli onorevoli Vitrano ed altri, si rappresenta quanto segue.

Il testo proposto mira a definire un regime di benefici fiscali a favore delle persone residenti e delle imprese aventi sede nelle c.d. zone franche montane. In particolare, gli articoli 3 e 4 individuano le seguenti misure di favore: esenzione dall'imposta sui redditi, esenzione dall'Irap, esenzione da imposte municipali, esonero dal versamento dei contributi su retribuzioni da lavoro dipendente; variazioni alle aliquote IVA. Tali misure intervengono su materie attribuite alla competenza legislativa statale.

In proposito, occorre rilevare come a norma dell'articolo 117, comma secondo, lettera e), della Costituzione è riservata alla competenza esclusiva dello Stato la potestà legislativa in materia di “sistema tributario e contabile dello Stato”. Ciò comporta, come affermato dalla giurisprudenza costituzionale anche con riferimento alle Regioni ad autonomia differenziata, che le Regioni non possono intervenire sulla disciplina dei tributi istituiti dalla legge statale anche qualora il gettito sia attribuito alla Regione e l'eventuale intervento regionale può essere ammesso solo entro i limiti previsti dalla medesima legislazione statale. Analoghe considerazioni valgono per i tributi locali istituiti e regolati dalla legge statale ed il cui gettito è attribuito agli enti locali (si veda, in proposito, la sentenza della Corte Costituzionale n. 133 del 2017). Allo stesso modo deve osservarsi che la norma che dispone l'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente ecceda la competenza legislativa regionale, in quanto la stessa comporta un'interferenza con la disciplina nazionale in materia di rapporti di lavoro e previdenza sociale (art. 117, comma secondo, lett. o) Cost.).

Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che questa Assemblea non abbia competenza ad approvare norme che prevedano le misure individuate nel disegno di legge. Infatti, ancorché la Regione siciliana goda di una particolare forma di autonomia, anche in ambito tributario, la sua competenza legislativa può essere esercitata in conformità al quadro costituzionale ed in armonia con quanto stabilito dalle norme di attuazione dello Statuto speciale. D'altra parte, si evidenzia come la relazione al disegno di legge e lo stesso articolo 6 del testo, recante la norma finanziaria, subordinano l'operatività della legge a previsioni di una fonte diversa e sovraordinata alla stessa legge regionale.

A conferma di ciò, si rammenta che nella XVII legislatura l'Assemblea ha approvato un disegno di legge da sottoporre, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, al Parlamento della Repubblica, di analogo contenuto a quello in esame.

Per quanto sopra considerato, il disegno di legge non può essere assegnato alla Commissione competente.